



### *Declaratoria per il Presidente e per il Comitato di gestione*

**Oggetto: Cancellazione residui passivi dell'importo di € 30.000,00 per economia di spesa realizzata nell'ambito dei lavori di smantellamento di una gru nell'area in concessione alla soc. Camed spa - Determina SG 12/2020.**

#### **II SEGRETARIO GENERALE**

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 1 del 13.01.2017 con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Adsp a decorrere dall'1.02.2017;

Visto l'art. 10, comma 4,1. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii secondo il quale il Segretario Generale dell'Adsp "*cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione*";

Vista la Relazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria di questa Adsp in merito alla proposta di cancellazione, per economia di spesa, di residui passivi nell'ambito dei lavori di smantellamento di una gru nell'area in concessione alla soc. Camed s.p.a per l'importo di € 30.000,00;

Ritenuto di non rilevare motivi **ostativi** per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta;

#### **ATTESTA**

di aver verificato la legittimità del suddetto procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in merito alla pratica in oggetto e che, pertanto, la stessa può essere istruita e **sottoposta** al Comitato di gestione per la deliberazione di competenza di cui all'art. 9, comma 5, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. secondo le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente.

6.02.2020

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**Ing. Francesco MESSINEO**



### Revisione e cancellazione residui passivi.

**Economia di spesa realizzata nell'ambito dei lavori di demolizione di una gru ubicata presso Camed.**

#### 1) Premessa. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei residui attivi e passivi.

L'articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato di gestione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Con <sup>determina SG</sup> determina del segretario generale numero 12 dell'anno 2020 (allegata al presente documento sub 1) l'Area Tecnica ha asseverato economie di spesa derivanti dalla mancata esecuzione della ~~delibera presidenziale~~ 65/18 con cui era stato affidato alla Camed spa a trattativa diretta il lavoro di demolizione di una gru ubicata nell'area in concessione alla stessa Camed verso il corrispettivo di euro 30.000,00 tuttora iscritti a residuo passivo.

In particolare con detta determina, preso atto della mancata stipula del contratto da parte del fornitore e quindi della mancata effettuazione del lavoro è stato quindi autorizzato il disimpegno dell'importo complessivo di € 30.000,00 sul Capitolo 46 dell'esercizio finanziario 2018.

Per quanto sopra disposto vanno cancellati i seguenti **residui passivi in conto capitale** corrispondenti al ribasso d'asta disimpegnato:

| IMPEGNO     | DATA IMP   | CAPITOLO | ART | DESCRIZIONE<br>CAP-ART  | RESIDUO   | DESCRIZIONE                   |  |
|-------------|------------|----------|-----|---|-----------|-------------------------------|--|
| 2018~122301 | 01/01/2019 | U21146   | 15  | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale. compresa la manutenzione dei fondali | 30.000,00 | CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA GRU UBICATA PRESSO I CANTIERI CAMED |



Si precisa che il fornitore aveva costituito polizza fidejussoria (allegato 2) quale garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto che non è stato firmato per cui è stato disposto lo svincolo di detta garanzia.

Napoli, 31/01/20

Il Dirigente  
Area Amm. e Contabili  
Dott. *Dario Leardi*



OGGETTO: PORTO DI NAPOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA GRU UBICATA  
PRESSO I CANTIERI CAMED  
CUP: G62H17000270005 CIG: Z4D23756F6  
REVOCA AFFIDAMENTO

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ..." e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29/01/2019 e n.221 del 06/09/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, che abroga il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che fra l'altro riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale n.73 del 27 febbraio 2017 con la quale si Autorizza il Segretario Generale dell'amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di 50.000,00 e all'adozione degli atti presupposti e conseguenti;

VISTA la delibera del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale n.1 del 13 gennaio 2017 con la quale l'Ing. Francesco MESSINEO viene nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

### CONSIDERATO che:

- Con determina n. 65 del 28/05/2018 è stata affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla "Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (CA.MED.)" i lavori di demolizione cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 30.000,00, la quale si era resa disponibile all'esecuzione dei lavori in conseguenza della disponibilità dei mezzi di lavoro e manodopera della stessa società CA.MED. nell'area oggetto d'intervento;
- Con nota prot. AdSP n. 5483 del 28/05/2018 è stata inviata alla CA.MED. S.p.A. la lettera ordinativo per l'esecuzione dei lavori e, successivamente, con nota prot. AdSP n. 6419 del 07/06/2018 è stato fatto richiesta della documentazione necessaria all'inizio dei lavori;
- Per l'esecuzione dei lavori in argomento la società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. ha prodotto la polizza fidejussoria n. 2215154 del 15/06/2018;
- Per eventi sopravvenuti la società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. si è resa indisponibile ad eseguire





Determina n. 12 / 2020

i lavori in oggetto alle condizioni dettate dalla determina n. 65/2018 e dalla lettera ordinativo prot. n. 5483 del 28/05/2018. Pertanto, si propone di revocare l'affidamento in argomento e di disimpegnare la relativa spesa.

- Considerato che non è stato sottoscritto il relativo contratto, si propone di svincolare la polizza fidejussoria n. 2215154 del 15/06/2018.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Adele VASATURO)

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta;

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 6 L.241/90;

#### DETERMINA

- art.1)** di revocare l'affidamento dei LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UNA GRU UBICATA PRESSO I CANTIERI CAMED in argomento alla società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. di cui alla determina n. 65 del 28/05/2018;
- art.2)** di disimpegnare l'importo di € 30.000,00 di cui alla citata delibera n. 65/2018;
- art.3)** di svincolare la polizza fidejussoria n. 2215154 del 15/06/2018;
- art.4)** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella *Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/determine segretario generale /....*”;
- art.5)** di dichiarare la presente **deliberazione** immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Amministrazione.

Napoli, li 24.01.2020

*Il Segretario Generale*  
(Ing. Francesco Messineo)

**Si notifici a:** Ufficio Grandi Progetti/Manutenzioni ..... Ufficio Gare e Contratti .....  
Uff. Ragioneria .....

**Si notifici a:**

R.P.C.T. : Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente .....

**POLIZZA N.** 2215154 **Cod. ramo** 8112 **Cod. Agenzia** 057 / 000 **Cod. Produttore** 35

**CONTRAENTE**  
 CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.P.A. **PER IL BENEFICIARIO** **Cod. NA7750**  
 VIA MARINELLA VARCO 6  
 80100 NAPOLI NA I **POLIASS INSURANCE BROKERS SRL**  
**Cod. Fisc.** 06224120631

**BENEFICIARIO**  
 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
 CENTRALE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO  
 80133 NAPOLI NA I **Cod. NE1385494**  
**Cod. Fisc.** 95255720633

**CAUSALE**  
 POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDE TECNICA 1.2 ALLEGATA.\*\*\*\*\*

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO**

**IMPORTO DELLA GARANZIA**  
 Eur 1.200,00 **diconsi** MILLEDUECENTO/00#

**DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA**  
 Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 15/06/2018 Al 15/06/2019 **Fraz.** /// **Val.** EUR 1.936,27 **Cambio**

|              |           |          |      |           |            |
|--------------|-----------|----------|------|-----------|------------|
| Premio netto | Accessori | Diritti  | t.d. | Imposte   | Totale     |
| Eur 83,47    | Eur 8,35  | Eur 0,00 |      | Eur 11,48 | Eur 103,30 |

**PROROGHE EVENTUALI** Semestrali a partire dal 15/06/2019

|              |           |          |      |          |           |
|--------------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| Premio netto | Accessori | Diritti  | t.d. | Imposte  | Totale    |
| Eur 42,01    | Eur 4,21  | Eur 0,00 |      | Eur 5,78 | Eur 52,00 |

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in NAPOLI il 15/06/2018

**IL GARANTE**  
 COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE  
 POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE  
 Rappresentanza in Italia  
 Un Place de la  
 République III

**IL CONTRAENTE**  
 CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa-redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

**IL CONTRAENTE**  
 CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO** **L'ESATTORE**  
 Si dichiara che il premio di ..... Eur 103,30 è stato incassato il 18/6/18 ..... **POLIASS S.p.A.**

Mod. 133 - Ed. 07/2013 - ST. N. 10427479

# coface

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - VIA G. SPADOLINI 4 - 20141 MILANO  
TEL. +39 02 46335111 - FAX +39 02 46315404 - coface@pec.coface.it - www.cofacent.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09418210154 - R.E.A. MILANO 1294607  
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 22/07/2012 AL N. 120017 DELL'ELLENCO INVASI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE  
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1 PLACE COSTES ET BELLOTE - 92770 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP SOC. € 137.050.410,05 (IV.) - RCS NANTERRE B 552060781

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Schema tipo 1.2  
Scheda tecnica 1.2

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

**Garanzia fideiussoria n. 2215154**

**Garante**

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di NAPOLI / 057)

**Contraente**

CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.P.A.  
Città NAPOLI - VIA MARINELLA VARCO 6 - CAP 80100 - Prov. NA  
C.F./P.IVA 06224120631 - PEC

**Stazione appaltante**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
Città NAPOLI - PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO - CAP 80133 - Prov. NA  
C.F./P.IVA 95255720633 - PEC

**Descrizione opera/servizio/fornitura:** Lavori di demolizione di una gru ubicata presso i cantieri CAMED. CIG: Z4D23756F6

**Luogo di esecuzione:**

**Costo aggiudicazione (€):** 30.000,00

**Ribasso % asta:** /

**Somma garantita (€):** 1.200,00

**% del costo dell'opera:** 4

**ST. N. 10427479**

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO



Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Valuta Eur

Premio Netto 83,47 - Accessori 8,35 - Diritti 0,00

Imposte 11,48 - Totale 103,30

**PROROGHE EVENTUALI** Semestrali A PARTIRE DAL 15-06-2019

Premio netto 42,01 - Accessori 4,21 - Diritti 0,00

Imposte 5,78 - Totale 52,00

---

Emessa in NAPOLI il 15-06-2018

**IL CONTRAENTE**

CANTIERI del MEDITERRANEO S.p.A.

**IL GARANTE**

COMPAGNIE FINANCIERE D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
Rappresentante Legale per l'Italia  
U. S. S. S. S.  
R. S. S. S. S.

Seguito polizza n. 2215154

5. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 Gennaio 2018, n.31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

## GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza **passata** in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, **ovvero**, alla data di emissione del certificato di verifica di **conformità** o dell'attestazione di regolare esecuzione delle **prestazioni** e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo **certificato**, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato **nell'ultimo comma** dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ST. N. 10427479  
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

### Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari a:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

### Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Emessa in NAPOLI il 15-06-2018

IL CONTRAENTE

CANTIERI MEDITERRANEO S.p.A.

COMPAGNIE FRANÇAISES D'ASSURANCE  
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
IL GARANTE

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

**Art. 1 – Pluralità di contraenti anche non dichiarati - Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.**

**Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.**

**È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.**

**Art. 2 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio -** La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha la durata iniziale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio della polizza.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante. Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo.

Sarà dovuto in via anticipata il premio per tale rinnovo nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio della polizza.

**Art. 3 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo -** Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;
- b. Il certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture;
- c. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- d. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), c) e d).

Nel caso in cui il Contraente consegni il documento di cui al punto b. che precede, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

ST. N. 10427479

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO



**Art. 4 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:**

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell'attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

**Art. 5 – Disciplina delle somme versate -** Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

**Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso -** Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Seguito polizza n. 2215154

**Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione -** Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**Art. 8 – Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione -** Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.

**Art. 9 – Foro Competente -** Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

Emessa in NAPOLI il 15-06-2018

IL CONTRAENTE

CANTIERI del MEDITERRANEO S.p.A.

COMPAGNIE FRANÇAISES D'ASSURANCE  
**PRO GARANTE** S.A. S.p.A.  
 Rappresentanza Generale in Italia  
 Unica Compagnia  
 Kato Assicurazioni

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente:

Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;

Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;

Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;

Art. 9 – Foro competente

IL CONTRAENTE

CANTIERI del MEDITERRANEO S.p.A.

ST. INE10427479 PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

coface